

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento della Conoscenza

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
- BES -

LINEE GUIDA

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE
DEGLI STUDENTI

2012

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
LINEE GUIDA

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento della Conoscenza
Via Gilli, 3 – 38121 – Trento Nord

Area BES

Daniela Tonelli
Giorgio Battocchio
Anna Bottamedi
Antonia Dallapé
Patrizia Rigotti
Daniele Siviero
Mara Toniolatti
Nicoletta Zanetti

area.bes@provincia.tn.it
tel. 0461.497232

Copertina di Maurizio Corradi

Finito di stampare dal Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento
Aprile 2012 – Prima pubblicazione

Il documento si può scaricare dal sito:

<http://www.vivoscuola.it/strumenti-integrazione>

© *Copyright della Provincia autonoma di Trento – 2012*
L'utilizzo del materiale pubblicato è consentito con citazione obbligatoria della fonte

*Ogni persona vuole progettare
ed avere una vita propria
e vuole aiuto al proprio sviluppo individuale,
al proprio progetto di vita.*

Amartya Sen

Si ringraziano tutti coloro che hanno aiutato ad elaborare queste
Linee Guida

Marta Dalmaso - *Assessore all'Istruzione e sport*
Marco Tomasi - *Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza*
Roberto Ceccato - *Dirigente*
Laura Pedron - *Dirigente*

Beatrice De Gerloni - *Direttrice Iprase*
Arduino Salatin - *Consulente Iprase*

Daniela Carlini - *Incarico speciale di supporto alla programmazione formativa*
Daniela Ceccato - *Ufficio progetti innovativi e nuove tecnologie per la scuola*
Francesco Cofone - *Incarico speciale per gli affari economico-contabili della formazione professionale*
Sergio Dall'Angelo - *Ufficio affari amministrativi ed economici*
Livio Degasperi - *Ufficio per il nucleo di controllo e per le relazioni sindacali*
Cinzia Guastella - *Ufficio gestione del personale*
Emanuela Maino - *Ufficio servizi per l'infanzia*
Miriam Pintarelli - *Ufficio di coordinamento pedagogico generale*
Gloria Preschern - *Ufficio pianificazione e organici*

Manuela Broz - *Dirigente scolastica incaricata per i piani di studio provinciali*

Laura Bampi - *Funzionario referente per gli stranieri*
Sara Maraner - *Funzionario referente per l'istruzione e formazione professionale*
Caterina Fruet - *Funzionario Pedagogista*

Direttori dei Centri di Formazione professionale

Erik Gadotti - *CFP Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento*
Alberto Garniga e Monica Gadotti - *CFP Canossa di Trento*

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale

Stefano Kirchner - *Dirigente Scolastico e Coordinatore del GLIP*; Corrado Barone - *U.O. Neuropsichiatria 2*; Giuseppe Di-
snan - *U.O. Psicologia n. 1*; Emanuela Paris - *Ente Nazionale Protezione Assistenza Sordi*; Silvia De Carli - *ANFFAS*; Chia-
ra Ghetta - *Dirigente scolastico Provincia di Brescia*; - Roberta Zumiani - *Unione italiana Ciechi e Ipovedenti*

Consiglio delle autonomie scolastiche e formative

Centro di Formazione insegnanti di Rovereto

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Paola Maccani - *Dirigente per l'integrazione sociosanitaria*
Fabio Bazzoli - *U.O. NPI 2*; Costanza Giannelli - *U.O. NPI 1*; Stefano Calzolari - *U.O. Territoriale di NPI*; Francesco
Reitano - *U.O. Psicologia 2*; Ernesto Rosati - *U.O. Psicologia 1*; Rossana Marino - *Neuropsichiatra*

Ordine degli Psicologi

Luigi Ranzato - *Presidente*

Libera Università di Bolzano

Dario Ianes - *Docente ordinario di pedagogia speciale e didattica speciale*
Demo Heidrun - *Ricercatrice*

Associazioni e Cooperative

ANFFAS - *Équipe de "il Paese di Oz"*
Con.Solida - Francesco D'Amico - *Responsabile area scuola*

LINEE GUIDA

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI LP. 7 agosto 2006, n. 5 art. 74 DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. - Regolamento -

Indice

PREMESSA.....	7
INTRODUZIONE.....	9
RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE.....	10
• Continuità educativa: il raccordo con la scuola dell'infanzia.....	11
• Attivazione delle risorse della comunità scolastica per l'integrazione e l'inclusione.....	12
• Punti di forza della scuola.....	12
• Progetto di Istituto e Carta dei servizi.....	13
• Piano d'intervento.....	14
INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E DI INCLUSIONE A LIVELLO DI CLASSE.....	15
• L'osservazione pedagogica.....	15
• Ruolo e compiti del Consiglio di classe.....	15
• Ruolo e compiti del docente referente.....	16
• Ruolo e compiti del docente di sostegno.....	16
• Ruolo e compiti dell'assistente educatore.....	17
• Ruolo e compiti del facilitatore della comunicazione e dell'integrazione scolastica.....	18
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA.....	19
• La documentazione: raccolta e passaggio delle informazioni.....	19
• Fascicolo personale dello studente.....	19
- La certificazione ai sensi della L. 104/1992.....	20
- La diagnosi funzionale (DF).....	21
- Il profilo dinamico funzionale (PDF).....	21
- Il piano educativo individualizzato (PEI).....	22
- La relazione finale.....	23
• Modalità di verifica e di valutazione	24
• Esame conclusivo nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.....	25

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA).....	26
• Identificazione precoce dei disturbi specifici d'apprendimento.....	26
• Diagnosi e Relazione clinica.....	27
• Ruolo e compiti del docente referente.....	27
• Ruolo della famiglia.....	27
• Progetto educativo personalizzato (PEP).....	28
• DSA: le misure dispensative e gli strumenti compensativi.....	29
• Modalità di verifica e di valutazione	30
• Esami conclusivi nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.....	31
 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO... ..	32
• Rilevazione della situazione di svantaggio.....	32
• Ruolo e compiti del docente referente.....	33
• Ruolo della famiglia.....	33
• Piano educativo personalizzato (PEP).....	33
• Modalità di verifica e valutazione.....	34
 APPENDICE	
• Lo scenario normativo.....	37
• Ordinamento internazionale.....	37
• Ordinamento nazionale.....	39
• Ordinamento provinciale.....	43
- Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES (DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg).....	45
- Trattamento dei dati sensibili.....	56
 GLOSSARIO.....	61

PREMESSA

La scuola della nostra Provincia ha una consolidata tradizione d'innovazione e sperimentazioni: molti progetti sono stati attuati in risposta ai diversi nuovi bisogni educativi ed alle domande che le nuove generazioni pongono costantemente. Ciò ha consentito la diffusione di una competenza pedagogica che ha trovato nella Legge provinciale sulla scuola (LP. 5/2006) un riconoscimento istituzionale. Mediante l'autonomia finanziaria, amministrativa, di sviluppo e ricerca si è potuto favorire l'avvio di risposte in forma sistemica.

In particolare, il Regolamento adottato per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, in attuazione dell'art. 74 della Legge provinciale sulla scuola, ha consentito il pieno diritto all'istruzione ed alla formazione di tale tipologia di studenti, garantendone l'integrazione e l'inclusione a partire dalla scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore. Ciò premesso ritengo sia importante consolidare e valorizzare il patrimonio già messo in atto in questo campo, ma al contempo mantenere alto il livello di attenzione e di interesse verso la ricerca e lo sviluppo di nuove proposte educativo/pedagogiche rivolte agli studenti con BES.

In quest'ottica le *Linee guida*, che qui presento, sono un contributo per la divulgazione ed interpretazione della normativa vigente, che a distanza di quattro anni dalla sua approvazione, trova in questo lavoro un momento di sintesi, frutto di una collaborazione con le altre componenti istituzionali che si occupano di integrazione e di inclusione scolastica. Sappiamo quanto sia importante per attuare una vera inclusione che il concetto di risorsa sia allargato e "guardi oltre" la Comunità scolastica. L'alleanza educativa è essenziale; solo favorendo una responsabilità condivisa e collettiva possiamo pensare ad una vera inclusione scolastica.

Queste Linee guida, elaborate dall'area BES del Dipartimento della Conoscenza, costituiscono così il risultato di un lavoro a cui tanti hanno partecipato e ciò ha contribuito al rafforzamento di una responsabilità condivisa dando significato ad un lavoro di rete costruito negli anni.

Ciascuna delle componenti interessate ha aiutato a focalizzare la tematica dell'integrazione ed inclusione, rendendo possibile la stesura di un documento con cui si è cercato di coniugare ed integrare le diverse prospettive e specificità professionali, andando a consolidare anche l'uso di un linguaggio comune. Tutto ciò è il frutto e la testimonianza della lunga e positiva collaborazione fra diversi soggetti istituzionali presenti nella nostra Provincia. Per questo ritengo doveroso ringraziare, per le osservazioni e le istanze presentate, la Sanità, il Glip (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale), il Consiglio delle Autonomie scolastiche e formative, l'Iprase, il Centro di formazione di Rovereto, il Consolida, l'Università di Bolzano, nonché tutti i servizi interni del Dipartimento della Conoscenza.

Sono certa che questo strumento potrà rappresentare un aiuto concreto per insegnanti, operatori e famiglie dando ulteriore slancio all'impegno su una tematica delicata, quella dell'inclusione, che ci sollecita ad esser sempre pronti a rispondere attraverso la collaborazione e lo scambio reciproco di competenze per il bene dei nostri studenti.

Marta Dalmaso
Assessore all'Istruzione e sport

INTRODUZIONE

La scuola trentina cerca di diventare sempre più inclusiva. Con l'introduzione nel 2006 del concetto di alunni con Bisogni Educativi Speciali (e non più solo "con disabilità") è stato fatto un grande passo avanti nella direzione di un sistema formativo più equo.

Il Regolamento applicativo oggetto di queste *Linee Guida*, alla cui elaborazione ho avuto l'onore di partecipare, può rappresentare una assoluta innovazione nei processi di integrazione e inclusivi del nostro Paese.

Da un lato stimola le Istituzioni scolastiche ad attuare una lettura dei bisogni più ampia (non solo le disabilità, ma anche i DSA e le varie altre forme di svantaggio e disagio) dunque più equa e più inclusiva. Una lettura dei bisogni che dovrà, passo dopo passo, diventare più competente nella sua autonomia, anche grazie a forme sempre più qualificate di collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari.

Lo spirito del Regolamento era (ed è) quello di superare una anacronistica (e non equa) lettura dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie di disabilità. I cambiamenti nella popolazione scolastica e l'evolversi delle concettualizzazioni delle situazioni varie di difficoltà (BES) impone forme più ampie, globali e contestuali di analisi e lettura dei bisogni.

L'altro grande stimolo fornito dal Regolamento riguarda le responsabilità dei Consigli di classe e delle Istituzioni scolastiche nell'elaborare il Piano d'intervento complessivo delle strategie di integrazione e inclusione che sono di più, molto di più, di una richiesta di ore di sostegno o di altre figure professionali.

Lo spirito del Regolamento, su questo aspetto, era (ed è) quello di portare le scuole, con la loro autonomia e creatività, ad una progettazione pedagogica e didattica globale, che attivi fino in fondo e prioritariamente le risorse umane e materiali normalmente presenti in quella comunità scolastica, certamente arricchite di risorse aggiuntive.

Le risorse umane aggiuntive non andrebbero gestite come qualcosa che dall'esterno si aggiunge con il rischio della delega e di varie forme di emarginazione. Le risorse aggiuntive devono portare invece nuove competenze e possibilità di nuove attivazioni delle risorse normalmente presenti.

Dunque, Piani di intervento creativi, metodologicamente fondati, che rispondano didatticamente e pedagogicamente alle varie situazioni degli alunni con BES sulla base del criterio della "speciale normalità": in questo modo i passi verso una scuola trentina sempre più inclusiva daranno frutto per tutti gli alunni.

Dario Ianes
Libera Università di Bolzano

**RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE
PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. artt. 3, 4 e 9 - Regolamento

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health - ICF*) come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).

Le istituzioni scolastiche e formative - di seguito denominate per brevità "scuola" – sono chiamate a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché con disturbi del comportamento stabili o transitori.

Nella scuola l'attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli, ma anche dalla utilizzazione di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva.

In questo senso tale approccio integrato, consente di assumere un'ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute dell'individuo. In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito bensì tutta la comunità e le istituzioni; nel contempo considera che ogni persona nel corso della propria vita può essere portatrice di bisogni e limitazioni specifiche, di "disabilità" che possono essere temporanee e che necessitano di un modello flessibile, integrato e soggetto a revisioni.

CONTINUITÀ EDUCATIVA: IL RACCORDO CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Per il bambino con BES il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria è un primo significativo cambiamento di contesto, di persone, di relazioni che deve essere opportunamente facilitato con percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti diversi.

La continuità va costruita su alcuni capisaldi alimentati dalle quotidiane pratiche di lavoro sviluppate con il coinvolgimento di tutti gli educatori e delle famiglie, con informazioni e procedure formali, con progetti specifici.

È una dimensione, dunque, che si coltiva su più versanti: verso il bambino per facilitare la transizione, valorizzando le esperienze già maturate; verso la famiglia per rassicurarla e sostenerla nel percorso formativo del proprio bambino; verso gli educatori per favorire un confronto più ampio possibile sullo sviluppo del bambino, sulle metodologie inclusive da condividere tra ordini di scuola.

È una dimensione anche istituzionale e come tale regolata da prassi e procedure formali ed operative. In particolare esse riguardano:

- il passaggio di informazioni tramite la scheda del bambino (*cf. Deliberazione della Giunta provinciale n. 13057 del 20 novembre 1998*) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- la programmazione di momenti di confronto e scambio tra soggetti istituzionali (gruppo di lavoro interdisciplinare, dirigenti, coordinatori ed insegnanti) sul percorso evolutivo del bambino con BES;
- la promozione di progetti di accompagnamento protetto, di progetti ponte verso la nuova esperienza scolastica.

Questa attenzione per il bambino con BES può anche prevedere, in accordo con la famiglia, una eventuale permanenza nella scuola dell'infanzia affinché il bambino possa acquisire una maggiore autonomia e maturazione che gli permettano poi di affrontare meglio i passaggi scolastici successivi.

ATTIVAZIONE DELLE RISORSE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE

L'incremento del numero degli studenti per i quali è necessario trovare strategie d'intervento individualizzato e personalizzato, determina evidenti elementi di cambiamento nel contesto scolastico. Tale complessità stimola le scuole ad attivare una progettualità autonoma che superi il modello "alunno in difficoltà/docente di sostegno".

La prospettiva dell'integrazione e dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli, all'apprendimento e alla partecipazione che possono determinare l'esclusione dal percorso scolastico e formativo.

Queste riflessioni portano a concludere che nella scuola, oltre ad una buona progettazione didattica/educativa, sono da predisporre dispositivi organizzativi e procedure innovative che sappiano rispondere ai nuovi bisogni emergenti e supportino nella normalità del "fare scuola" i processi di integrazione e inclusione.

L'eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle risposte possibili richiede da parte delle singole realtà l'articolazione di un progetto globale (Piano d'intervento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali - art. 9 del DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.) che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.

Il consolidamento dell'autonomia scolastica responsabilizza le scuole anche in questo ambito: ciascuna istituzione è tenuta a leggere i bisogni ed organizzare le risposte per garantire i migliori processi di integrazione e di inclusione possibili.

PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA

Gli studenti con BES richiedono prassi di integrazione e di inclusione che da un lato affermino il ruolo centrale di ciascun studente e dall'altro valorizzino le diversità come ricchezza per l'intera comunità scolastica.

Alla specificità individuale di ogni studente la scuola è chiamata a rispondere con interventi e competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro.

Affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica, la scuola è tenuta ad operare scelte organizzative che coinvolgano l'intero contesto scolastico, le famiglie e le risorse presenti sul territorio.

La scuola diventa così protagonista ed esperta nell'utilizzo delle risorse attraverso opportuni adattamenti organizzativi, didattici e con il supporto degli interventi clinici, terapeutici, riabilitativi, rieducativi.

I percorsi individualizzati e personalizzati vivono nella didattica comune e quindi i processi di integrazione e di inclusione si fondono all'interno delle scelte metodologiche e didattiche del processo di apprendimento/insegnamento per tutti gli alunni.

In questa ottica è opportuno che la scuola operi le sue scelte e si appropri delle molteplici soluzioni intermedie tra il *“sempre in classe”* e il *“sempre fuori”*, il *“sempre seguito”* e il *“sempre solo”*, il *“programma totalmente individuale”* e il *“programma della classe”*.

In special modo a partire dalla scuola secondaria di primo grado va delineato con chiarezza un progetto di vita a medio e lungo termine che si concretizzerà nella ricerca di alleanze con le famiglie, con il territorio e, successivamente, con il mondo del lavoro, valorizzando esperienze di alternanza scuola-lavoro.

PROGETTO D'ISTITUTO E LA CARTA DEI SERVIZI

Gli studenti con BES richiedono prassi di integrazione e di inclusione per le quali l'intero contesto scolastico è chiamato a riprogettare la propria offerta formativa.

È all'interno del Progetto d'Istituto che si definiscono le misure e i servizi necessari a favore del processo inclusivo, così come nella Carta dei servizi di ciascuna istituzione devono trovare adeguato spazio i diritti degli studenti con BES.

L'articolazione di un progetto globale è quindi la risposta dell'istituzione alle differenze presenti nel proprio contesto, operata grazie a delle scelte organizzative e gestionali che sostengano il processo formativo e scolastico di ciascun studente immaginato all'interno del contesto complessivo e prevedano in particolare:

- la collaborazione tra l'Istituzione scolastica, le famiglie, l'APSS e gli altri operatori coinvolti (sia Enti locali che Associazioni e soggetti culturali);
- le modalità ed i tempi di coinvolgimento di figure professionali scolastiche coinvolte nel percorso formativo di tali studenti;
- l'uso di sussidi informatici e misure didattiche idonee alla realizzazione del diritto allo studio per gli studenti con BES;
- l'attivazione di progetti per favorire il conseguimento del titolo di studio;
- l'orientamento nella scelta dei percorsi del secondo ciclo.

PIANO D'INTERVENTO

Il Piano d'intervento, previsto dall'art. 9 del Regolamento, sollecita la scuola ad uscire dal modello dell'erogazione delle risorse per il quale la lettura dei bisogni e la risposta è affidata ad un meccanismo di corrispondenza tra certificazione dello studente e assegnazione dell'organico di sostegno.

Le istituzioni scolastiche e formative sono chiamate ad una lettura più ampia dei bisogni, rispettosa delle valutazioni cliniche degli specialisti e delle potenzialità evolutive di ciascuno. Questa lettura richiede l'assunzione da parte degli operatori della scuola di strumenti specifici e contestuali di analisi dei bisogni.

Il ruolo del Consiglio di classe è determinante e sarà responsabilità dello stesso:

- osservare la classe nelle sue dinamiche di funzionamento;
- documentarne le caratteristiche;
- definire una programmazione didattico pedagogica globale, creativa e propositiva che tenga conto di tutti gli studenti e delle risorse umane, materiali e metodologiche presenti e realisticamente attivabili;
- favorire l'apporto delle risorse aggiuntive che verranno pensate come portatrici di nuove competenze, in sinergia con la programmazione didattico pedagogica globale.

La lettura articolata dei singoli Consigli di classe si raccorda con la progettualità condivisa ed i principi condivisi nel Progetto d'Istituto e va a definire il Piano d'intervento delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali.

È importante chiarire il concetto di risorsa che va intesa in senso ampio:

- l'organizzazione scolastica generale a partire dagli orari dei docenti fino alla definizione di spazi e *setting* organizzativi;
- l'applicazione di strategie inclusive all'interno della didattica comune anche con l'adozione di metodologie didattiche attive, e con l'utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi adeguati;
- l'arricchimento della speciale normalità attraverso risorse aggiuntive specifiche, che favoriscano l'attivazione del contesto.

Il Piano d'intervento secondo lo spirito del Regolamento definisce, quindi, le risorse umane e strumentali normali e 'speciali', in un'ottica di migliore efficacia ed efficienza delle potenzialità presenti nelle singole realtà scolastiche.

È trasmesso entro una data stabilita al Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento che, tenendo conto della *"coerenza tra le richieste e le misure e gli interventi previsti, eroga le risorse necessarie nel limite degli stanziamenti di bilancio"*.

GLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E DI INCLUSIONE A LIVELLO DI CLASSE

**DPP. 8 maggio 2008, n. 17 -124/Leg. artt. 8 e 10 - Regolamento
LP. 5/2006 art. 10 e LP. 93/1998 art. 49**

L'OSSERVAZIONE PEDAGOGICA

L'osservazione pedagogica compete a tutti i docenti del Consiglio di classe e agli operatori che affiancano lo studente. Ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivo-comportamentali e relazionali dello studente.

È funzionale alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e alla definizione delle linee del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Progetto Educativo Personalizzato (PEP). Va quindi effettuata attraverso modalità e strumenti di registrazione, condivisi dal Consiglio di classe (es. griglia di rilevazione, colloqui/attività di conoscenza proposte alla classe o a gruppi, attività esplorative delle abilità, proposta di situazioni diversificate al fine di rilevare interessi e potenzialità).

Nel corso dell'anno scolastico l'osservazione pedagogica ha una funzione di monitoraggio degli esiti dell'azione educativa, funzionale alla verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del percorso individualizzato.

Ciascuna figura professionale che opera all'interno del Consiglio di classe opererà per condividere le proprie competenze professionali con gli altri educatori al fine di raggiungere in forma collegiale gli obiettivi definiti a favore degli studenti con BES.

RUOLO E COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento.

La normativa provinciale richiama con forza la competenza del Consiglio di classe per l'analisi della situazione e la definizione dei bisogni dello studente.

A tale proposito è auspicabile che ciascun Consiglio di classe che deve prendere in considerazione alunni con BES sappia rendere efficaci i tempi dedicati all'analisi della situazione, alla progettazione e alla condivisione dei progetti personalizzati.

In tale ottica il Consiglio di classe ha particolare cura anche nell'individuare e nel proporre le risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per favorire al meglio i processi inclusivi.

Esso si assume in tal modo la responsabilità del percorso educativo dello studente e della pianificazione degli interventi didattici, dà indicazioni in merito al metodo di lavoro, all'organizzazione delle attività in aula, alle strategie per favorire un clima positivo di lavoro e alla collaborazione tra scuola/famiglia e territorio.

L'adozione delle misure è collegiale proprio per evitare la delega ai soli insegnanti di sostegno degli studenti con BES.

RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE

Una figura significativa per le funzioni di raccordo, comunicazione interna ed esterna e promozione della collegialità è rappresentata dal docente referente per lo studente con BES.

È bene ricordare che ogni docente del Consiglio di classe può assumere questo ruolo. Questa funzione non può, però, essere assunta da assistenti educatori o da docenti non appartenenti al Consiglio di classe. Tutte queste figure collaborano con il docente referente e con il Consiglio di classe nella conoscenza dello studente, nell'osservazione pedagogica e nella progettazione dei percorsi.

Il docente referente ha le seguenti funzioni:

- curare, in modo particolare, la redazione - a seconda dei casi - del PDF, del PEI o del PEP, avvalendosi della stretta collaborazione dei docenti, degli assistenti educatori, dei facilitatori, degli specialisti e della famiglia;
- curare la comunicazione e i rapporti tra famiglia, scuola e operatori sanitari e socio-assistenziali che seguono lo studente;
- curare la raccolta della documentazione e l'aggiornamento del fascicolo personale che contiene la documentazione del percorso scolastico e formativo dello studente.

L'odierna prospettiva è quella di "specializzare" gli insegnanti curricolari sui bisogni educativi speciali ed utilizzare sempre più gli insegnanti specializzati nell'allestimento di una didattica d'aula inclusiva attraverso la contitolarità delle attività.

La capacità di garantire una reale integrazione dello studente con BES nella classe richiede un cambiamento degli stili educativi, della trasmissione-elaborazione dei saperi, dei metodi di lavoro, delle strategie organizzative d'aula, che coinvolge tutti i docenti della classe.

RUOLO ED I COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

L. 517/1977 art. 7 e L. 104/1992 art. 13

La legge 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta all'integrazione degli studenti con disabilità certificata.

A questo docente è riconosciuta l'effettiva contitolarità sulla classe: egli è assegnato alla classe della quale lo studente fa parte. Egli partecipa alla programmazione educativo/didattica, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe, dei Consigli d'interclasse e dei Collegi dei docenti.

In quest'ottica, all'insegnante di sostegno la legge 104/1992 all'art. 13 riconosce la contitolarità sulla classe ed il suo diritto di voto nella valutazione di tutti gli studenti.

Il docente di sostegno ha i seguenti compiti:

- garantire un reale supporto al Consiglio di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative;
- svolgere un'attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell'adozione di metodologie per l'individualizzazione finalizzate a costruire il PEI per lo studente con BES. Concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche educative;
- condurre direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente sulla base della conoscenza di metodologie particolari;
- assistere l'alunno in sede d'esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la Commissione d'esame;
- facilitare l'integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.

RUOLO E COMPITI DELL'ASSISTENTE EDUCATORE

Gli Assistenti educatori svolgono il loro servizio presso le Istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale. Questa risorsa può essere assegnata direttamente dal Dipartimento della Conoscenza o tramite convenzioni stipulate dai Dirigenti scolastici con gli Enti accreditati.

Nello svolgimento della propria attività educativa e di assistenza, l'assistente educatore ha i seguenti compiti:

- collaborare alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo;
- partecipare al Consiglio di classe ai fini dell'elaborazione e condivisione di PDF, PEI e PEP in accordo con il docente referente per lo studente con BES;

- collaborare alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dello studente;
- fornire, secondo le modalità individuate dal Dirigente scolastico, elementi per la valutazione unicamente dello studente o degli studenti seguiti;
- assistere lo studente in sede d'esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la commissione preposta.

RUOLO E COMPITI DEL FACILITATORE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Per il supporto agli studenti con minorazione sensoriale dell'udito o della vista, esistono convenzioni tra l'Amministrazione provinciale ed Associazioni e/o Enti presso i quali si possono reperire operatori specializzati assunti come facilitatori della comunicazione e dell'integrazione scolastica.

Il facilitatore è una figura di sostegno per gli studenti con disabilità sensoriale definita e prevista dalla legge 104/1992 e svolge la sua funzione prevalentemente a scuola.

La scuola tramite una convenzione assume il facilitatore in accordo con la famiglia, lo specialista e l'Associazione e/o l'Ente di appartenenza.

Il facilitatore della comunicazione e dell'integrazione ha i seguenti compiti:

- collaborare con il Consiglio di classe alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche con un'attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale;
- partecipare al Consiglio di classe ai fini dell'elaborazione e condivisione di PDF e PEI in accordo con il docente referente per lo studente con BES;
- fornire al Consiglio di classe elementi per la valutazione unicamente dello studente seguito, portando un contributo importante in relazione al ruolo educativo che riveste;
- assistere l'alunno in sede d'esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la commissione preposta;
- collaborare alla continuità dei percorsi didattici, e qualora necessario, anche a domicilio secondo gli accordi previsti nelle convenzioni stipulate da ciascun Istituto, o presso le strutture di ricovero e cura, su formale disposizione del Dirigente scolastico, previa intesa con la famiglia e con l'Associazione e/o l'Ente di appartenenza.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA

Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104

DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124 /Leg. artt. 3 e 5

DPP. 7 ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg. art. 12 - Regolamento

I normali bisogni educativi di tutti gli studenti diventano “speciali” per gli studenti con disabilità certificata in quanto richiedono un'attenzione pedagogico/didattica particolare.

La scuola, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari e le realtà territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati, per sostenere il diritto di questi studenti ad un processo d'integrazione.

I percorsi vanno a costruire il progetto di vita dello studente che trova la sua declinazione nella definizione delle attività educativo/didattiche, nella scelta degli obiettivi a medio e lungo termine, nell'accompagnamento formativo e nelle modalità di valutazione.

LA DOCUMENTAZIONE:

RACCOLTA E PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI

Il docente referente raccoglie e aggiorna con l'ausilio del Consiglio di classe le informazioni relative allo studente certificato, rilevanti ai fini della promozione e realizzazione dell'integrazione e dell'inclusione per il pieno esercizio del diritto all'istruzione e formazione.

Le informazioni, necessarie al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione degli studenti con BES, vengono trasmesse dal Dirigente scolastico alle istituzioni scolastiche e formative coinvolte, come previsto dal Regolamento provinciale che ha esteso la norma per il trattamento dei dati anche a tutti gli studenti certificati ai sensi della L. 104/1992.

All'atto dell'iscrizione la famiglia viene messa a conoscenza della trasmissione del fascicolo personale da un ordine di scuola all'altro.

FASCICOLO PERSONALE DELLO STUDENTE

Il fascicolo personale dello studente con BES, nell'ottica del progetto di vita, accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico e formativo.

Esso contiene:

- la certificazione ai sensi della L. 104/1992;
- la Diagnosi Funzionale (DF);
- il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);
- il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- la relazione finale e le verifiche periodiche e di fine anno scolastico.

La consultazione del fascicolo personale, definito nelle modalità dal Dirigente scolastico, risulta importante perché consente a tutti gli educatori coinvolti di reperire le informazioni opportune, in particolare nei momenti di passaggio di grado scolastico.

LA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992

Nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 del 9 giugno 2006 si stabilisce che nella Provincia Autonoma di Trento la certificazione faccia riferimento al codice ICD 10 (*International Classification of Diseases and related health problems* - Classificazione statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati – Decima revisione) nonché al “Codice di raggruppamento delle categorie diagnostiche” elaborate a livello provinciale.

La certificazione completa deve contenere pertanto entrambi i codici; è opportuno verificare che all’atto della consegna del certificato da parte della famiglia entrambi i codici siano presenti. Nel caso in cui non comparissero la scuola deve provvedere a richiedere la presentazione della certificazione completa.

La diagnosi viene rilasciata da un neuropsichiatra infantile o psicologo dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) o di Enti accreditati.

Sono valide anche le certificazioni rilasciate da Aziende Sanitarie appartenenti ad altre province.

Qualora uno studente sia seguito da uno specialista o da una struttura sanitaria privata non accreditata che provvede alla certificazione, quest’ultima va sottoposta a verifica da parte dello specialista in servizio presso la APSS. Al privato rimane l’obbligo della stesura della diagnosi funzionale e di partecipare agli incontri con gli organismi della scuola.

La famiglia è chiamata a presentare la certificazione nel momento dell’iscrizione. Ciascun certificato riporta la durata della validità del certificato stesso.

Al Consiglio di classe spetta la responsabilità di una progettazione individualizzata, per consentire allo studente di ottenere i migliori risultati possibili in relazione alle proprie capacità.

Solo così la certificazione assume un significato educativo, piuttosto che sanitario, essendo considerata il presupposto su cui fondare, attraverso la DF e il PDF, il progetto d’intervento per la realizzazione delle modalità didattiche individualizzate.

Nel caso in cui l’Istituzione scolastica, e nello specifico un Consiglio di classe, rilevi a carico di studenti non certificati difficoltà nell’apprendimento o nella relazione tali da suggerire l’utilità di una valutazione clinica, è necessario che:

- i docenti del Consiglio di classe si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e alle strategie adottate per quello studente;
- previa condivisione con il Dirigente scolastico, si contatti la famiglia, alla quale compete la richiesta di contatto e di valutazione in carico e dell'eventuale successiva certificazione all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ;
- la scuola predisponga una relazione, che la famiglia consegnerà allo specialista, nella quale si descrivono le difficoltà d'apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate, e le azioni educative e didattiche messe in atto fino a quel momento.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)

La Diagnosi Funzionale (DF) è la base indispensabile per una buona definizione del PDF e del PEI. In essa lo specialista valuta il funzionamento globale dello studente, evidenziando nelle diverse aree di punti di forza e di debolezza.

Essa, quindi, fornisce un quadro articolato dello studente, su cui costruire una serie percorribile di obiettivi e di attività concrete relativamente a quella specifica situazione.

La stesura della diagnosi funzionale compete allo specialista della struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola.

La diagnosi funzionale è aggiornata in base all'evoluzione dello studente e viene redatta al momento della presa in carico e ad ogni passaggio da un grado all'altro dell'istruzione.

Allo specialista compete pure la partecipazione agli incontri con gli operatori dell'istituzione scolastica e formativa previsti dalla legge.

IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Dopo un iniziale periodo di osservazione pedagogica, e sulla base dei dati riportati dalla Diagnosi funzionale, si provvede alla stesura del Profilo dinamico funzionale (PDF).

Il PDF fa parte della documentazione obbligatoria (L. 104/1992 art. 12) e viene redatto dall'équipe composta dai docenti curricolari e di sostegno, dai referenti socio-sanitari insieme alla famiglia dell'alunno.

Il documento indica, in via prioritaria, *“il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e nei tempi medi”* (DPR. 24.02.1994 art. 4).

Il PDF pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla situazione di disabilità, sia le possibilità di recupero. Serve, quindi, a rilevare i bisogni ed a calibrare correttamente l'intervento formativo ed educativo.

Il docente referente, raccolte le osservazioni del Consiglio di classe effettuate da ciascun docente e relative alle diverse aree (affettivo/relazionale, della comunicazione, linguistica, sensoriale, motorio/prassica, neuropsicologica, dell'autonomia, cognitiva, dell'apprendimento), predispone una bozza del documento che sarà presentata e discussa dal Consiglio di classe.

In sede d'incontro d'équipe il PDF viene redatto nella sua forma finale e condiviso da quanti hanno partecipato alla sua stesura.

Il PDF viene predisposto all'inizio del percorso scolastico e nel passaggio da un grado di scuola all'altro; viene aggiornato periodicamente in relazione all'evoluzione dello studente, orientativamente ogni due anni, e comunque ogni volta si evidenzino cambiamenti significativi nello sviluppo funzionale dello studente. Ogni aggiornamento del PDF non sostituisce, ma integra il precedente, costituendo in questo modo un'importante fonte di informazioni sull'intero percorso scolastico dello studente.

Il PDF condiviso costituisce il punto di partenza per la progettazione dell'intervento formativo ed educativo e la successiva elaborazione del PEI.

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il PEI descrive il progetto per il singolo studente, elaborato con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti (docenti curricolari, docenti specializzati, assistenti educatori, facilitatori della comunicazione, operatori dei servizi e del territorio), attraverso l'osservazione pedagogica e la documentazione raccolta sullo studente e sul contesto scolastico e territoriale.

Viene redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico a cura del docente referente, e diventa il documento base negli incontri di verifica e ri-progettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali.

Il PEI è anche un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente stesso perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione.

La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete.

I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo studente.

Elaborato sulla base degli elementi raccolti da ciascuno, mette in comunicazione tutti gli attori del processo, attraverso l'individuazione di strategie didattiche e metodologiche che possano fungere da cerniera tra lo studente disabile e i suoi compagni di classe e tra i docenti di classe e di sostegno.

Il PEI diventa così uno strumento utile per attivare anche una didattica differenziata che permetta allo studente con BES di seguire le attività della classe e, contemporaneamente, permetta una crescita della classe nella comprensione e nel supporto reciproco rispetto alla diversità di ciascuno.

Per la compilazione del PEI è importante che il Consiglio di Classe:

- stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente. È necessario tenere conto sia degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, sia degli obiettivi minimi previsti dai Piani di studio per quel grado di scuola;
- individui modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe;

- definisca i soggetti (docenti di classe, docenti di supporto, facilitatori, assistenti educatori e altri operatori...) che concorrono alla progettazione delle verifiche e contribuiscono alla valutazione dello studente.

Agli Istituti e Centri di Formazione professionale spetta la responsabilità del coordinamento degli interventi predisposti sia all'interno della scuola che in collaborazione con le Cooperative convenzionate a supporto ed integrazione del percorso formativo, con i Servizi e/o Enti socio-assistenziali presenti sul territorio e con le strutture sanitarie dell'APSS come previsto nel programma annuale delle attività per la formazione professionale.

Per la *scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale*, la norma prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI:

- PEI *semplificato*, che se svolto regolarmente, condurrà al rilascio della qualifica e del diploma. Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che garantiscono l'essenzialità dei contenuti, permettendo allo studente di affrontare l'esame di Stato o di qualifica.
- PEI *differenziato*, che conduce ad un attestato di credito formativo. I docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il Consiglio di classe dovrà decidere sulla eventuale sostituzione delle discipline.

La scelta tra PEI semplificato e PEI differenziato va concordata con la famiglia.

Solo con il consenso della famiglia può essere fatta menzione esplicita sul documento di valutazione che gli obiettivi del PEI non sono riconducibili ai programmi ministeriali. Qualora la famiglia non condivida questa scelta, lo studente non può essere considerato in situazione di disabilità e quindi viene meno il suo diritto ad un PEI e a una valutazione differenziata.

In riferimento a queste due opzioni, è importante condividere con la famiglia la tipologia di PEI opportuna per lo studente, anche in prospettiva dell'esame di Stato o di qualifica e del conseguente inserimento nel mondo del lavoro.

Nel PEI e nella relazione finale saranno descritti il percorso e i risultati raggiunti in modo che, anche nel passaggio all'anno o al grado di scuola successivi, le informazioni definiscano le abilità e le competenze raggiunte dello studente.

È bene ricordare che un'adeguata comunicazione e una buona relazione con lo studente e la sua famiglia può favorire la gestione delle aspettative rispetto agli esiti del percorso.

LA RELAZIONE FINALE

Al termine dell'anno scolastico il docente referente, sulla base delle informazioni forniteli dai colleghi, stende una relazione che evidenzia: i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci. Discussa e condivisa nel Consiglio di classe, la relazione finale costituisce, insieme al PEI, la base di partenza per il successivo anno scolastico.

LE MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate.

Il Consiglio di classe definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione.

Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Laddove sia possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente.

I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte.

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel PEI.

Per la *scuola secondaria di primo grado*, al fine di un accompagnamento coerente dello studente, è opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l'alunno ha seguito la programmazione definita nel PEI.

Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede di esame.

Per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale:

- in caso di *percorso semplificato*, in una o più discipline per il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, la valutazione fa riferimento al percorso della classe;
- in caso di *percorso differenziato*, nell'apprendimento di una o più discipline, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto delle conoscenze di partenza e del percorso effettivamente svolto. Di ciò va fatta menzione esplicita sul relativo documento di valutazione ("votazione riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ex art. 13 O.M. 80/1995").

In caso di esonero temporaneo, parziale o totale dall'apprendimento di una o più discipline, nella scheda di valutazione può essere utilizzata la dicitura "esonerato" o "non prevista nel PEI" definendone il periodo.

Per l'istruzione e formazione professionale, fino alla definizione del nuovo modello di scheda personale di valutazione coerente con i nuovi Piani di studio provinciali, le indicazioni sopracitate sono quelle già in essere nella fase sperimentale di adozione dello strumento.

È possibile predisporre e realizzare progetti di istruzione e formazione professionale per gli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 fino al compimento del ventesimo anno di età. In accordo con il Dipartimento della Conoscenza è possibile pure proporre percorsi di istruzione e formazione professionale volti all'inserimento lavorativo anche fino al venticinquesimo anno di età.

L'ESAME CONCLUSIVO NEL PRIMO E NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Nella *scuola secondaria di primo grado* gli studenti con *disabilità certificata* in sede d'esame possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo/didattici programmati nel PEI.

Nel diploma non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli studenti.

Il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli studenti certificati.

Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine del rilascio dell'attestato di frequenza.

L'attestato di frequenza documenta il percorso scolastico e formativo dello studente e permette l'iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado o alla formazione professionale.

Nella *scuola secondaria di secondo grado e nell'istruzione e formazione professionale* per gli studenti con *disabilità certificata* si devono osservare alcune norme necessarie ai fini del riconoscimento del valore legale del titolo di studio:

- per gli studenti con PEI *semplificato*,
nella *scuola secondaria di secondo grado* sono previste le stesse prove degli altri studenti oppure sono consentite prove equipollenti con eventuali tempi più lunghi nello svolgimento. Il superamento delle prove consente il rilascio del diploma.
Nell'*istruzione e formazione professionale* sono previste le stesse prove degli altri studenti eventualmente con tempi più lunghi, ma non prove equipollenti. Il superamento delle prove consente il rilascio della qualifica.
- per gli studenti con PEI *differenziato*
va effettuata la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, prevedendo prove differenziate. In questo caso è previsto il rilascio di una certificazione di competenze e non del diploma.

È opportuno ricordare che nel secondo grado dell'istruzione e nell'istruzione e formazione professionale, nel caso in cui uno studente che segue un PEI differenziato riesca a raggiungere una preparazione compatibile con il livello essenziale della classe frequentata, lo stesso può essere riammesso al percorso regolare.

In occasione degli scrutini, quindi, il Consiglio di classe dovrà valutare gli esiti e sancire un'ammissione alla classe successiva con pieno valore legale.

Non sarà più indicato sulla scheda di valutazione alcun riferimento al PEI e alla fine del percorso scolastico lo studente potrà accedere agli esami di qualifica e di Stato.

**INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)**
DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, artt. 3 e 6 comma b) - Regolamento
DPP. 7 ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg. art. 12
Legge 170/2010
DM. 12 luglio 2011 su DSA e linee guida
LP. 26 ottobre 2011, n. 14

Con il termine Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) si intende un disturbo che investe le funzioni relative ai processi di apprendimento delle abilità strumentali di base di lettura, scrittura e calcolo. Tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità, ma all'interno di un funzionamento intellettivo nella norma.

Appartengono ai DSA, la *dislessia* (disturbo specifico della lettura), la *disgrafia* (disturbo specifico della scrittura negli aspetti prassici), la *disortografia* (disturbo specifico della scrittura intesa nelle sue componenti fonologiche, metafonologiche e ortografiche), la *discalculia* (disturbo specifico delle abilità aritmetiche).

Il successo scolastico di uno studente con DSA richiede che la scuola, in sinergia con la famiglia ed il sanitario di riferimento, accompagni il processo di consapevolezza dello studente rispetto alla conoscenza delle proprie capacità d'apprendimento e all'uso autonomo delle strategie compensative.

IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La rilevazione precoce dei casi a rischio di sviluppare un disturbo specifico di apprendimento è compito della scuola come previsto dalla LP. n. 14 del 26 ottobre 2011.

Le osservazioni degli apprendimenti svolte dai docenti nelle classi assieme ad eventuali prove di rilevamento delle competenze fonologiche e metafonologiche, saranno effettuate sulla base di protocolli d'intervento definiti con delibera della Giunta provinciale.

La scuola può attivare percorsi o laboratori didattici per verificare le competenza e/o le difficoltà nella letto-scrittura e nel calcolo dello studente.

Qualora si verifichi la necessità di un ulteriore intervento valutativo, è opportuno che il Consiglio di classe comunichi alla famiglia, previa condivisione con il Dirigente scolastico, quanto riscontrato, consigliando che sia uno specialista ad accertare la presenza o meno di Disturbi specifici dell'apprendimento.

DIAGNOSI E RELAZIONE CLINICA

La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'APSS (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi oppure strutture private in cui operano questi specialisti). Lo specialista rilascia – anche in un unico documento - la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base della quale il Consiglio di classe definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.

Alla famiglia spetta il compito di consegnare tempestivamente tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica di DSA) al Dirigente scolastico, che la trasmetterà al Consiglio di classe.

Se lo specialista consegna alla famiglia solamente la diagnosi, sarà cura del Consiglio di classe richiedere la documentazione completa necessaria per la messa in atto di strumenti compensativi e di misure dispensative adeguati alle necessità dello studente.

Valutazioni rilasciate da altri operatori, quali logopedisti, non sono da considerarsi sufficienti ai fini dell'applicazione della normativa. La segnalazione che proviene dal logopedista sarà di stimolo al Consiglio di classe per attivarsi con la famiglia al fine di conseguire la regolare documentazione.

RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE

Per gli studenti con diagnosi di DSA è prevista la figura del docente referente.

Questa figura favorisce la relazione con la famiglia e il clinico di riferimento.

Il docente referente cura in particolare:

- la stesura del Progetto Educativo Personalizzato (PEP) concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
- le relazioni all'interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del progetto personalizzato previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione.

L'adozione delle misure è collegiale. Il docente referente è garante di quanto concordato nel PEP e aggiorna il Consiglio di classe sul percorso dello studente.

RUOLO DELLA FAMIGLIA

La famiglia di uno studente con DSA va coinvolta sia nel momento dell'invio ai Servizi sanitari per una valutazione, sia nel momento dell'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi.

Essendo fortemente investita nell'impegno domestico dei compiti e dello studio è necessario un confronto ed una collaborazione costante con la scuola e le strutture sanitarie per la messa a punto delle strategie d'apprendimento più efficaci. La condivisione è utile per favorire l'utilizzo degli strumenti compensativi sia a scuola che a casa.

Vanno, inoltre, chiaramente esplicitati alla famiglia i criteri e le modalità di verifica e di valutazione come previsti nel PEP.

È auspicabile la promozione di iniziative da parte della scuola sul tema dei DSA che prevedano anche il coinvolgimento delle famiglie, sia con incontri a carattere divulgativo sul tema sia con percorsi di approfondimento specifici.

PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP)

Il Progetto educativo personalizzato (PEP) è definito dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia ed lo specialista di riferimento.

Nel PEP sono delineate le metodologie e le attività didattiche rapportate alle capacità individuali specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi. In alcuni casi possono essere sufficienti solamente alcune indicazioni a carattere trasversale per tutte le discipline; in altri, invece, si rende necessaria una definizione precisa all'interno di ciascuna disciplina.

Durante l'anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi partirà da quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel PEP, in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione.

Il clinico definisce, solitamente nella relazione, le indicazioni generali circa l'utilizzo di strategie compensative; spetta ai docenti del Consiglio di classe identificare, declinare e sperimentare quelle più efficaci per lo specifico studente, anche all'interno delle diverse discipline, avendo attenzione a garantire una didattica personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico.

È utile tenere presente che tali attenzioni possono essere più opportunamente definite a seguito dei contatti con la famiglia e con lo studente i quali possono fornire informazioni utili per una migliore applicazione degli interventi educativo/didattici.

Il PEP dello studente, in linea di massima, quindi raccoglie:

- la descrizione della situazione dello studente avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione clinica;
- l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati dal Consiglio di classe;
- le metodologie e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente;
- le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...);
- i criteri di valutazione adottati.

Se concordato e autorizzato con la famiglia, all'atto dell'iscrizione vengono trasmesse dal Dirigente scolastico tutte le informazioni utili alla continuazione del percorso scolastico (DPP. 28 dicembre 2006 n. 26-79/Leg).

Le informazioni indicheranno con chiarezza le misure dispensative e gli strumenti compensativi attivati per lo studente.

DSA: LE MISURE DISPENSATIVE E GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

L'introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacità individuali e all'entità del disturbo e possono avere anche carattere temporaneo. (L. 170/2010).

Nel PEP il Consiglio di classe individua proposte d'insegnamento che tengano conto delle abilità possedute dallo studente e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

Periodicamente va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente.

Questa condivisione è utile dal momento che le strategie e gli strumenti compensativi dovrebbero essere utilizzati sia a scuola che a casa.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella.

<i>Misure dispensative</i>	<i>Strumenti compensativi</i>
<p>L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici personalizzati.</p> <p>Particolare attenzione deve essere prevista durante le lezioni evitando:</p> <ul style="list-style-type: none">• lettura ad alta voce o a prima vista;• scrittura veloce sotto dettatura;• memorizzazione di: tabelline, liste di vocaboli, lessico disciplinare specifico...;• lo studio delle lingue straniere per quanto attiene esclusivamente la forma scritta;• l'uso del vocabolario. <p>È invece particolarmente importante permettere tempi più lunghi e modalità differenziate sia per le verifiche scritte e orali, sia per lo studio.</p>	<p>L'impiego degli opportuni strumenti compensativi va introdotto curando particolarmente l'acquisizione da parte dello studente delle competenze per un efficiente ed autonomo utilizzo degli stessi.</p> <p>Particolare importanza rivestono quindi strumenti compensativi quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• le tabelle di varia natura (regole grammaticali o teoremi matematici..)• la calcolatrice;• la registrazione e il riascolto delle lezioni;• gli audiolibri;• i programmi di videoscrittura con correttore ortografico;• la sintesi vocale;• i testi multimediali;• le mappe concettuali;• ecc.

Periodicamente va rivalutata in modo condiviso la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure programmate.

Accanto alle misure dispensative e compensative sembrano importanti anche alcune attenzioni pedagogiche quali:

- individuare le attività nelle quali lo studente è più capace creando occasioni ed esperienze in grado di renderle visibili e di valorizzarle;
- fissare obiettivi concreti e realistici, in sintonia con le capacità proprie di uno studente con DSA;
- decidere con lo studente l'opportunità e le modalità adeguate per condividere con i compagni il suo problema;
- dare tempi distesi per le varie attività in modo da poter completare il lavoro senza fretta.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PEP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile.

È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con differenti modalità...).

È particolarmente importante che le prove di verifica vengano programmate, informando lo studente.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente.

La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della prestazione scritta.

È buona prassi applicare, anche nell'ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all'uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all'uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale.

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO E NEL SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede d'esame finale, sia nel primo sia nel secondo ciclo d'istruzione, le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno, mantenendo le modalità di lavoro definite nel PEP.

La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

Nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, dovrà essere data particolare attenzione allo studente con DSA in modo da rendere noti a tutti i membri della Commissione d'esame le specifiche situazioni soggettive e gli elementi caratterizzanti il PEP, compresa l'indicazione degli strumenti compensativi da utilizzare nell'ambito delle prove scritte.

Le medesime Commissioni assicurano, quindi, l'utilizzo di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio.

Per gli studenti le cui misure dispensative abbiano previsto, in corso d'anno, un esonero dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, è da considerare che il colloquio orale potrà compensare la carenza di elementi valutativi dello scritto e potrà dare alla Commissione gli elementi aggiuntivi necessari ad una valutazione della preparazione scolastica.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

DPP. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. artt. 3 e 7 comma c

DPP. 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg. art. 12

Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo.

Il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.

Riconoscendo la situazione di svantaggio il Consiglio di classe, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un Progetto Educativo Personalizzato (PEP).

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

È compito della scuola rilevare lo svantaggio.

Il Consiglio di classe ha un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi all'apprendimento e nell'attivazione di progettualità personalizzate. È opportuno che il Consiglio di classe nella sua autonomia individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure un'interpretazione legata a letture individuali.

L'assunzione del parere di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, non necessariamente dell'APSS, ma ove presente, dello psicologo scolastico, favorisce una comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

Lo specialista può essere di supporto al Consiglio di classe sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato.

RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE

Anche per gli studenti con situazioni di svantaggio è prevista la figura del docente referente. Il docente referente favorisce la relazione con la famiglia e con gli eventuali operatori socio-sanitari e assistenziali.

Cura in particolare:

- la stesura del PEP concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
- le relazioni e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEP, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione.

L'adozione delle misure è collegiale. Il docente referente è garante di quanto concordato nel PEP ed aggiorna il Consiglio di classe sul percorso dello studente.

RUOLO DELLA FAMIGLIA

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione.

Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe per favorire il successo formativo dello studente.

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio provinciali.

PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP)

Il Progetto Educativo Personalizzato è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello studente. Viene redatto, nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi, nell'ambito dei relativi Piani di studio previsti dalla legge provinciale.

Il PEP ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.

La progettazione personalizzata può presentare anche caratteristiche di differenziazione consistente dal percorso regolare, sia nei contenuti disciplinari, sia per quanto riguarda la tipologia, il tempo ed il luogo in cui possono essere svolte le attività. Opportuno può essere il coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche o formative e di realtà socio-assistenziali del territorio.

La modalità di differenziazione sarà concordata dal Consiglio di classe con la famiglia.

È però consigliabile prevedere azioni formative e didattiche che consentano quanto più possibile la coerenza con il percorso della classe ed un successivo rientro nel percorso regolare. Tale contiguità va ricercata solo in parte nei contenuti delle singole discipline. L'accento dovrebbe essere posto sulle competenze che si intendono costruire anche utilizzando contenuti e attività diverse: la ricerca di una correlazione con il percorso di studio regolare è necessario sia definita già in sede di progettazione del PEP.

Riguardo alla pur legittima scelta di eventuali esoneri dalla *lingua straniera*, essa va effettuata, ma con un'attenta valutazione degli effetti sull'intero percorso scolastico dello studente, sul suo progetto di vita ed anche sulla necessità che egli possa essere comunque in grado di effettuare l'esame di qualifica e di Stato.

Durante l'anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel PEP (in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione).

Il PEP dello studente, in linea di massima, raccoglie:

- il parere dello specialista nella rilevazione della situazione di svantaggio;
- il consenso della famiglia;
- gli obiettivi specifici di apprendimento;
- le strategie e le attività educativo/didattiche;
- le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali;
- le modalità di verifica e valutazione.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

- concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuino modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l'opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.

In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato (PEP) portato avanti in corso d'anno.

APPENDICE

LO SCENARIO NORMATIVO

Si ritiene utile proporre una panoramica sui principi generali, individuabili tanto nell'ordinamento italiano quanto in quello internazionale, concernenti l'integrazione scolastica. Ciò non per ripetere conoscenze già note a chi lavora nel mondo della scuola, ma per evidenziare un percorso davvero eccezionale di legislazione scolastica italiana che è in sintonia con quanto scritto nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (1993).

La Convenzione impegna tutti gli Stati firmatari a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni; il Parlamento Italiano ha ratificato con L. 18/2009 i livelli di tutela delle persone con disabilità, impegnandosi ad emanare norme a sostegno dell'integrazione scolastica.

Per queste Linee Guida della Provincia autonoma di Trento non possono mancare i riferimenti alle leggi, ai regolamenti e alle deliberazioni provinciali.

ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

La **Dichiarazione dei Diritti del Bambino dell'ONU**, varata nel 1959, recita:

"Il bambino che si trova in una situazione di minorazione fisica, mentale o sociale, ha diritto di ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o la sua condizione".

La **Dichiarazione dei diritti della persona con ritardo mentale dell'ONU**, pubblicata nel 1971, reca scritto:

"Il subnormale mentale deve, nella maggiore misura possibile, beneficiare dei diritti fondamentali dell'uomo alla stregua degli altri esseri umani. Il subnormale mentale ha diritto alle cure mediche e alle terapie più appropriate al suo stato, nonché all'educazione, all'istruzione, alla formazione, alla riabilitazione, alla consulenza che lo aiuteranno a sviluppare al massimo le sue capacità e attitudini".

La **Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU**, i cui esiti sono resi noti nel 1993, precisa che:

"tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili".

Le **Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per i disabili**, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, ricordano come:

"l'ignoranza, la negligenza, la superstizione e la paura sono fattori sociali che attraverso tutta la storia della disabilità hanno isolato le persone con disabilità e ritardato la loro evoluzione".

Ciò che tuttavia caratterizza la **Convenzione ONU** in questione è di aver decisamente superato un approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il “modello sociale della disabilità” e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie.

L'art. 24 della Convenzione dedicato all'educazione riconosce:

“il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” - garantendo - “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita”.

Con la **Legge n. 18 del 3 marzo 2009**, il Parlamento italiano ha ratificato la *Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità*. Questa ratifica vincola l'Italia, qualora l'ordinamento interno avesse livelli di tutela dei diritti delle persone con disabilità inferiori a quelli indicati dalla *Convenzione* medesima, ad emanare norme ispirate ai principi ivi espressi.

ICF - International Classification of Functioning, disability and health. Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale.

Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (*International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF*), raccomandandone l'uso negli Stati parti.

L'ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.

Fondamentale, dunque, la capacità di tale approccio di descrivere tanto le capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali.

L'ICF sta diffondendosi nelle pratiche di comprensione globale del funzionamento condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale (DF).

È dunque opportuno che il personale scolastico coinvolto nel processo di integrazione sia a conoscenza del modello in questione e che si diffonda sempre più un approccio culturale all'integrazione che tenga conto del nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa ai fattori contestuali.

ORDINAMENTO NAZIONALE *in ordine cronologico*

La Costituzione italiana in materia di disabilità artt. 3 e 34

Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente.

L'art. 34 della Costituzione dispone, infatti, che la scuola sia aperta a tutti.

“La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

In tal senso il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che al primo comma, recita:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

È un'uguaglianza “sostanziale”, che conferisce a ciascuno il diritto al rispetto inerente alla qualità e alla dignità di uomo o di donna, in altri termini di “persona” che può assumere la pretesa di essere messo nelle condizioni idonee ad esplicare le proprie attitudini personali, quali esse siano.

Il secondo comma dello stesso art. 3 recita:

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

L' art. 38 della Costituzione, infine, al comma 3 specifica:

(...)

“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.”

Legge 118/1971

La legge 118/1971, “*Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili*”, all'art. 28 “*Provvedimenti per la frequenza scolastica*”, dispone che l'istruzione dell'obbligo debba avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. In questo senso, la legge in questione supera il modello delle scuole speciali, prescrivendo l'*inserimento* degli alunni con disabilità, comunque su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni.

Per favorire questo inserimento dispone, inoltre, che agli alunni con disabilità vengano assicurati il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.

Art. 28

Provvedimenti per la frequenza scolastica

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

Legge 517/1977

Ma fu presto evidente che l'inserimento costituiva solo una parziale applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, che era esercitato dagli alunni in questione solo nel suo aspetto formale.

Il contenuto della *Legge 517/1977*, "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico", stabilisce con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l'*integrazione scolastica* degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero Consiglio di Classe e attraverso l'introduzione dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno.

La Corte Costituzionale, a partire dalla *Sentenza n. 215/1987*, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della *CM n. 262/1988*, può considerarsi la "Magna Charta" dell'integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa primaria e secondaria.

Legge 104/1992

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" raccoglie ed integra i precedenti interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).

La Legge prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di "cura educativa" nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato.

Il *Profilo Dinamico Funzionale (PDF)* e il *Piano Educativo Individualizzato (PEI)* sono, dunque, per la Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.

Viene inoltre sottolineato il ruolo di con-titolarietà del docente di sostegno.

Art. 6
Ruolo dell'insegnante di sostegno

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti

DPR. 24 febbraio 1994

È un "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap" che individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle Istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale (DF), del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Questo DPR. è stato integrato e modificato dal DPCM. n. 185/2006.

Successivamente, sia il Regolamento sull'Autonomia scolastica, DPR. n. 275/1999, sia la Legge di riforma n. 53/2003 fanno espresso riferimento all'integrazione scolastica. Inoltre, la L. 296/06, all'art 1 c. 605 lettera "b", garantisce il rispetto delle "effettive esigenze" degli alunni con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali.

Legge 170/2010

"Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico".

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la *dislessia*, la *disortografia*, la *disgrafia* e la *discalculia* come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo d'intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

DM. 5669 del 12.07.2011

corredato di allegato con le "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento".

Il *Decreto Ministeriale* individua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Le *Linee Guida* presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

IL RUOLO DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il decentramento avvenuto nell'ultimo decennio e la conseguente assunzione di responsabilità da parte degli organi decentrati - nell'ambito delle materie ad essi attribuite - fa assumere agli Uffici Scolastici Regionali ed agli Assessorati all'Istruzione delle Province Autonome un ruolo strategico ai fini della pianificazione della programmazione e del governo delle risorse a favore degli studenti con BES.

L'azione di coordinamento ed indirizzo di loro competenza fa prevedere che:

- attivino ogni possibile iniziativa finalizzata alla stipula di Accordi di programma regionali e/o provinciali per il coordinamento, l'ottimizzazione e l'uso delle risorse;
- promuovano la costituzione di G.L.I.R. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) o di G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale), al quale demandare la realizzazione dell'obiettivo sopra individuato;
- organizzino attività di formazione per dirigenti scolastici e personale della scuola (ivi compreso il personale ATA) al fine di implementare e diffondere la cultura dell'inclusione;
- favoriscano la costituzione di reti territoriali per la realizzazione sia delle attività formative sia di ogni altra azione a favore dell'inclusione, al fine di renderla più rispondente alle realtà di contesto e alle esperienze di vita dei soggetti;
- potenzino il ruolo e il funzionamento dei Centri di Supporto Territoriale istituiti dal Progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità", nonché quello dei Centri di Documentazione in quanto luoghi dedicati per realizzare e far circolare esperienze, disporre di consulenze esperte, costituire effettive comunità di pratiche.

ORDINAMENTO PROVINCIALE *in ordine gerarchico*

Si riportano alcuni articoli estratti dalle leggi della Provincia autonoma di Trento riguardanti la disabilità come punti di sostegno per gli interventi nella scuola in merito ai Bisogni Educativi Speciali.

Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap.

Art. 4, comma 4

Accertamento e attestazione di handicap

All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

La LP propone un forte salto qualitativo, superando il concetto di handicap, aprendo un orizzonte più ampio su tutti i Bisogni Educativi Speciali (BES) e promuovendo servizi e iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con BES.

Si riporta lo specifico articolo riguardante gli studenti con bisogni educativi speciali.

Art. 74

Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali

1. La Provincia promuove gli interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), e in particolare quelli:

- a) in situazione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap);*
- b) con disturbi specifici di apprendimento (DSA) accertati secondo quanto previsto dal regolamento.*

2. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, in particolare:

a) curano l'assistenza organizzativa a mezzo di personale proprio o attraverso convenzioni con soggetti privati accreditati;

b) provvedono all'acquisto di attrezzature specialistiche;

c) possono stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo e a partire dalla scuola dell'infanzia;

d) possono realizzare specifici programmi di formazione professionale per persone in situazione di disabilità che non siano in grado di frequentare i normali corsi, anche avvalendosi di centri di riabilitazione, di organizzazioni di volontariato e di enti autorizzati;

e) possono assicurare opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all'integrazione lavorativa, nonché deroghe ai limiti di durata dei percorsi di istruzione e formazione;

f) mettono in atto ogni altro intervento idoneo a dar vita ad una scuola inclusiva, che previene le varie situazioni di difficoltà e che garantisce la piena partecipazione di tutti gli studenti.

3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, ivi comprese le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1.

Legge Provinciale 26 ottobre 2011, n. 14 Interventi a favore dei soggetti con DSA

Questa legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con Disturbi Specifici d'Apprendimento (DSA), quali disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della scrittura e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo, ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come modificato dall'articolo 4 di questa legge, e dal suo regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA.

La legge ha lo scopo di:

a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;

b) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, sostenere l'apprendimento, agevolare l'integrazione dei soggetti con DSA;

c) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra famiglie, strutture sanitarie, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo;

d) promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori dei servizi e i genitori.

DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg
Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione
degli studenti con bisogni educativi speciali
(articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Considerata l'importanza degli aspetti applicativi, si riporta per esteso il testo del Regolamento.

Capo I

Finalità e destinatari

Art. 1

Oggetto

1. *Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata "legge provinciale", disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare l'integrazione e l'inclusione di tali studenti nella scuola, e in particolare definisce:*

- a) le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati o personalizzati, idonei a garantire la piena partecipazione alle attività educative;*
- b) le modalità di accertamento delle difficoltà di apprendimento e dei DSA;*
- c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e formative;*
- d) le modalità di accreditamento e individuazione dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale.*

2. *Oltre agli interventi previsti da questo regolamento, per quanto di rispettiva competenza, la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, per l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge provinciale, provvedono in particolare:*

- a) alla fornitura degli altri servizi e all'attivazione degli altri interventi per l'esercizio del diritto allo studio, compreso il trasporto degli studenti con BES;*
- b) all'assegnazione e all'utilizzazione degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative;*
- c) all'attivazione di contratti d'opera;*
- d) alla ripartizione e all'utilizzazione del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale;*
- e) all'acquisizione di attrezzature specialistiche.*

Art. 2

Definizioni

1. *Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:*

- a) "istituzioni scolastiche e formative": le istituzioni scolastiche e formative provinciali regolate dalla legge provinciale;*
- b) "integrazione": sistema di interventi rivolto agli studenti con disabilità certificata e che coinvolge tutta la comunità scolastica nella predisposizione e nell'attuazione di un PEI, avvalendosi di una pluralità di figure e di strumenti secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e da questo regolamento;*

- c) *inclusione*": sistema di interventi rivolto agli studenti individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali;
- d) *bisogni educativi speciali (BES)*": bisogni derivanti da disabilità, da disturbi e difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali secondo l'articolazione specificata dalla legge provinciale e da questo regolamento;
- e) *classificazione internazionale delle malattie (ICD)*": sistema di classificazione delle malattie definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- f) *manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM)*": vigente sistema multiassiale di classificazione e registrazione dei disturbi mentali;
- g) *disturbi specifici di apprendimento (DSA)*": disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della scrittura e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; i predetti disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale;
- h) *profilo dinamico funzionale (PDF)*": documento che, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 104 del 1992, indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dello studente con disabilità certificata e delinea le sue capacità e possibilità di recupero e di sviluppo;
- i) *Piano Educativo Individualizzato (PEI)*": documento che, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 104 del 1992, individua un percorso educativo volto a promuovere un progetto di vita complessivo dello studente; il progetto di vita tiene conto della dimensione identitaria e sociale dello studente e può prevedere l'ampliamento dell'azione educativa attraverso attività di integrazione tra istituzione scolastica e formativa e territorio finalizzate all'integrazione sociale e all'attuazione di successivi possibili inserimenti lavorativi;
- j) *progetto educativo personalizzato (PEP)*": percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso.

Art. 3

Destinatari degli interventi

1. *Destinatari delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento sono gli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative che:*
 - a) *si trovano in situazione di disabilità certificata, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e della normativa provinciale in materia di assistenza, con una diagnosi redatta sulla base della classificazione per categorie diagnostiche prevista dalla ICD; rientrano in tale situazione anche gli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive;*
 - b) *non si trovano in situazione di disabilità certificata, ma presentano un DSA accertato da un neuropsichiatra o da uno psicologo esperto dell'età evolutiva nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di assistenza, sulla base dell'ICD e del DSM. A tal fine il neuropsichiatra o lo psicologo esperto dell'età evolutiva redige, oltre ad una diagnosi, una relazione clinica in cui sono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 6; la relazione clinica è aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero qualora lo specialista o lo psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di classe o della famiglia;*
 - c) *presentano situazioni di svantaggio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge provinciale, determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.*

Capo II

Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali

Art. 4

Misure e servizi erogati dalle istituzioni scolastiche e formative

1. *In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, lettera d), della legge provinciale, le istituzioni scolastiche e formative, al fine di assicurare l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, definiscono nel progetto d'istituto le misure e i servizi a favore degli studenti stessi, prevedendo in particolare:*
 - a) *gli obiettivi specifici di apprendimento delle attività educative e didattiche;*
 - b) *l'attivazione di progetti per il conseguimento del titolo di studio, per l'orientamento nella scelta dei percorsi del secondo ciclo e per il proseguimento del percorso di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 58 della legge provinciale;*
 - c) *la collaborazione tra gli organi dell'istituzione scolastica e formativa, nonché tra l'istituzione stessa, le famiglie, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le altre figure che sono coinvolte nel percorso educativo e formativo;*
 - d) *l'utilizzazione di attrezzature tecnologiche e di sussidi didattici idonei ad assicurare la realizzazione del diritto all'istruzione e alla formazione da parte degli studenti con BES;*
 - e) *il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti culturali, economici e associativi presenti sul territorio;*
 - f) *le forme e i tempi di consultazione delle figure professionali specifiche utilizzate per sostenere il percorso educativo degli studenti con BES.*
2. *Per la realizzazione delle misure e dei servizi previsti nel progetto d'istituto, le istituzioni scolastiche e formative predispongono il piano d'intervento, secondo quanto disposto dall'articolo 9, e si avvalgono dei docenti referenti individuati ai sensi dell'articolo 10.*
3. *La carta dei servizi dell'istituzione specifica anche i diritti degli studenti con BES.*

Art. 5

Interventi a favore degli studenti con disabilità certificata

1. *Per ciascuno studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, le istituzioni scolastiche e formative applicano quanto previsto dalla medesima legge e dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), predisponendo in particolare un PDF, un PEI, nonché un fascicolo personale contenente la documentazione relativa alla certificazione della disabilità e al percorso scolastico dello studente.*
2. *Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, lettere d) ed e), della legge provinciale, per ciascuno studente con disabilità certificata le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, in accordo con la famiglia e lo specialista o lo psicologo che segue lo studente, possono in particolare:*
 - a) *predisporre e realizzare progetti di istruzione e formazione professionale fino al compimento del ventesimo anno di età anche in collaborazione, prestata gratuitamente, con centri di riabilitazione, con organizzazioni di volontariato, con soggetti privati, nonché avvalendosi, ai sensi del capo IV, dei soggetti accreditati;*
 - b) *previa autorizzazione della struttura provinciale competente in materia istruzione e formazione professionale, predisporre progetti per la prosecuzione del percorso di formazione e istruzione professionale, volti all'inserimento lavorativo, da realizzare avvalendosi dei soggetti accreditati ai sensi del capo IV, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;*
 - c) *attivare e coordinare progetti finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa anche mediante l'attuazione di percorsi in alternanza scuola - lavoro.*

3. *Nei passaggi dello studente da un'istituzione scolastica o formativa ad un'altra, il dirigente dell'istituzione di provenienza trasmette il fascicolo personale all'istituzione di arrivo. Dopo la conclusione del percorso scolastico o formativo, il dirigente dell'istituzione trasmette altresì il fascicolo personale alle strutture provinciali competenti in materia di inserimento lavorativo.*

Art. 6

Interventi a favore degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

1. *Per ciascuno studente con DSA le istituzioni scolastiche e formative predispongono un PEP, nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio, previste dalla legge provinciale; il PEP specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica del neuropsichiatra o dello psicologo esperto dell'età evolutiva da utilizzare dai docenti nell'ambito dei percorsi personalizzati attivati per lo studente con DSA.*
2. *Le misure dispensative individuate nel PEP consistono nell'adozione di metodologie e di attività didattiche rapportate alle capacità individuali e all'entità del DSA e in particolare possono prevedere:*
 - a) *l'esonero da specifiche modalità relative a prestazioni didattiche e formative quali la lettura ad alta voce, la scrittura veloce sotto dettatura, l'uso del vocabolario, lo studio mnemonico delle tabelline, lo studio delle lingue straniere in forma scritta, il prendere appunti, l'uso del diario ed altre eventuali ulteriori modalità;*
 - b) *tempi più lunghi e modalità differenziate per le verifiche scritte e orali e per lo studio rispetto ai tempi e alle modalità concessi agli altri studenti della classe;*
 - c) *modalità specifiche per la valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge provinciale.*
3. *Gli strumenti compensativi previsti dal PEP indicano:*
 - a) *le attrezzature e gli strumenti alternativi, informatici e tecnologici utili a facilitare l'apprendimento dello studente, da garantire anche per la valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge provinciale;*
 - b) *l'organizzazione delle aule e delle attività didattiche adeguata ai DSA dello studente;*
 - c) *l'individuazione di testi e documentazione didattica idonei all'apprendimento.*

Art. 7

Interventi per gli studenti in situazioni di svantaggio

1. *Su indicazione del Consiglio di classe, previo parere della famiglia e di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, l'istituzione scolastica e formativa individua lo studente che presenta situazioni di svantaggio, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), al fine di favorirne la positiva evoluzione del percorso scolastico e formativo secondo quanto previsto da questo articolo.*
2. *Nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio previste dalla legge provinciale e con riferimento agli obiettivi generali del processo formativo, l'istituzione scolastica e formativa definisce per gli studenti che presentano situazioni di svantaggio un PEP che prevede in particolare:*
 - a) *gli obiettivi specifici di apprendimento e adeguati alle effettive capacità dello studente, al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello studente;*
 - b) *gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico; tali interventi sono effettuati anche attraverso iniziative formative integrate fra istituzioni del medesimo ciclo di istruzione e formazione o tra istituzioni del primo e del secondo ciclo e in collaborazione con i servizi sociali o con le realtà educative e formative extrascolastiche presenti sul territorio;*

- c) *le azioni specifiche di orientamento e, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale, di alternanza scuola - lavoro;*
- d) *l'eventuale esonero dall'apprendimento di una o di entrambe le lingue straniere secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15);*
- e) *le attività di integrazione fra percorsi didattici volte a conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, della legge provinciale.*

Capo III Modalità organizzative

Art. 8

Definizione degli interventi di integrazione e di inclusione a livello della classe

1. *Per promuovere l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES nell'ambito dell'attività della classe, il Consiglio di classe, tenendo conto in particolare dei PEI e PEP redatti per gli studenti con BES, predispone un documento, da trasmettere al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa, contenente:*
 - a) *le tipologie di BES presenti nella classe;*
 - b) *il tempo scuola della classe e l'eventuale variazione dello stesso per gli studenti con disabilità certificata;*
 - c) *la descrizione delle caratteristiche del contesto educativo e ambientale complessivo della classe;*
 - d) *la proposta delle risorse umane e strumentali da utilizzare complessivamente nell'ambito della classe.*

Art. 9

Piano d'intervento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. *Entro la data stabilita dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, l'istituzione scolastica e formativa predispone e invia alla struttura provinciale medesima, un piano d'intervento definito tenendo conto del progetto d'istituto e del documento predisposto da ciascun Consiglio di classe ai sensi dell'articolo 8.*
2. *Il piano d'intervento contiene le richieste delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e inclusione degli studenti con BES che frequentano l'istituzione medesima. L'istituzione scolastica e formativa, in particolare, per sostenere i processi di apprendimento e l'integrazione degli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive, evidenzia nel piano d'intervento le figure professionali necessarie per facilitare la comunicazione, per favorire la lettura domiciliare e l'utilizzazione del linguaggio dei segni, sia in ambito scolastico che extrascolastico; per l'attivazione di questi servizi l'istituzione scolastica e formativa consulta lo specialista o lo psicologo che segue lo studente e la famiglia dello stesso.*
3. *Relativamente alle classi iniziali del primo e del secondo ciclo, l'istituzione scolastica e formativa nella predisposizione del piano d'intervento tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:*
 - a) *del numero e tipologia degli studenti con BES iscritti;*
 - b) *dei dati dell'anagrafe degli studenti, prevista dall'articolo 111 della legge provinciale, dai quali si può desumere la composizione delle classi;*
 - c) *della documentazione trasmessa dalla scuola dell'infanzia e dall'istituzione scolastica e formativa di provenienza, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.*

4. *In relazione alle richieste contenute nei piani d'intervento, le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione assegnano alle istituzioni scolastiche e formative le risorse necessarie nel limite degli stanziamenti di bilancio, in conformità a quanto disposto dalla Giunta provinciale ai sensi degli articoli 86 e 112 della legge provinciale e tenuto conto della coerenza tra le risorse richieste e le misure e gli interventi previsti.*
5. *Successivamente all'assegnazione delle risorse e comunque in relazione alle risorse disponibili l'istituzione scolastica e formativa provvede alla programmazione definitiva degli interventi e delle misure per gli studenti con BES sia di carattere strumentale sia educativo, compresi i PEI e i PEP.*

Art. 10

Docente referente

1. *Per ciascuno studente con BES il Consiglio di classe individua, nell'ambito dei docenti del Consiglio stesso, un docente referente che provvede all'elaborazione della proposta di PDF, di PEI e di PEP, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di classe.*
2. *All'attuazione delle misure e degli interventi previsti nei PDF, nei PEI e nei PEP, approvati dal Consiglio di classe, provvedono tutti i docenti della classe nonché il docente referente che cura in particolare:*
 - a) *per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione del PDF avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello studente. Il docente referente aggiorna il PDF entro l'ultimo anno scolastico di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nel corso della frequenza di un percorso del secondo ciclo e ogni qualvolta si verificano circostanze che possono incidere sui contenuti dello stesso;*
 - b) *per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione, con cadenza annuale, del PEI avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il PDF;*
 - c) *la promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell'ambito del PEI o del PEP;*
 - d) *il costante coinvolgimento della famiglia dello studente;*
 - e) *la facilitazione dei rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale, promuovendo l'intervento coordinato dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici e privati coinvolti nel percorso formativo;*
 - f) *la tenuta e l'aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.*

Art. 11

Verifica e valutazione degli interventi

1. *Il nucleo di controllo previsto dall'articolo 44 della legge provinciale provvede alla verifica della corretta attuazione e gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento.*
2. *Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge provinciale, valuta l'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati in applicazione di questo regolamento.*

Capo IV

Requisiti e modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori di servizi

Art. 12

Requisiti e condizioni per l'accreditamento

1. *Per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d), della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale verifica la presenza, in capo agli stessi, dei seguenti requisiti e condizioni:*
- a) *l'indicazione nell'oggetto delle attività svolte, quale definito dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente, della specifica tipologia d'intervento a favore di soggetti con BES e in particolare a favore di quelli che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive nel caso di servizi agli stessi rivolti;*
 - b) *l'esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con BES riferita alle diverse tipologie e forme d'intervento individuate dalla Giunta provinciale; tale esperienza è rilevabile attraverso la dimostrazione dell'attività svolta in particolare mediante l'illustrazione complessiva dell'approccio metodologico seguito, delle strategie e dei programmi elaborati, delle professionalità utilizzate;*
 - c) *l'assenza di scopo di lucro;*
 - d) *l'impegno a rispettare la disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;*
 - e) *non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto richiedente l'accreditamento risiede, o di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
 - f) *la circostanza che gli amministratori e il rappresentante legale dell'ente presentino requisiti soggettivi di affidabilità e in particolare non abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale;*
 - g) *la dotazione, nell'organigramma delle risorse umane, di uno staff tecnico-scientifico con esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con BES, da comprovare attraverso la rendicontazione di precedenti esperienze;*
 - h) *l'impegno ad accettare in ogni momento il controllo della Provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento.*

Art. 13

Adempimenti per l'accreditamento e l'iscrizione nel registro

1. *All'istituzione, alla gestione, all'aggiornamento e alle forme di pubblicità del registro dei soggetti accreditati provvede la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, che prevedono in particolare l'articolazione del registro in sezioni riferite alle diverse tipologie e forme d'intervento.*
2. *I soggetti che intendano accreditarsi al fine di erogare i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d), della legge provinciale, presentano apposita richiesta alla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale.*

3. *Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, in caso di esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 12, rilascia il provvedimento di accreditamento e dispone l'iscrizione del soggetto accreditato nel registro previsto dal comma 1.*
4. *La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale rende noto periodicamente con apposito avviso pubblicizzato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, nonché tramite mezzi di comunicazione, i termini e le modalità per l'accreditamento.*

Art. 14

Controlli, sospensione, revoca e decadenza dell'accreditamento

1. *Durante il periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti, nonché il rispetto degli impegni prescritti dall'articolo 12. In mancanza della predetta comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accreditamento è revocato con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale.*
2. *Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera h), si riscontrino che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti dall'articolo 12 o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo medesimo, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione segnala all'interessato le irregolarità riscontrate e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.*
3. *Trascorso inutilmente il termine previsto dal comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:*
 - a) *ove le irregolarità siano rimediabili da parte del soggetto, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento e stabilisce gli adempimenti e le prescrizioni necessari per regolarizzare la sua posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo;*
 - b) *nel caso in cui il soggetto interessato perda i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), o non ottemperi nei termini alle prescrizioni ed agli adempimenti stabiliti ai sensi della lettera a) di questo comma, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione dichiara la decadenza dall'accreditamento.*
4. *Nei casi disciplinati dai commi 1 e 3, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale può consentire, per l'anno scolastico in corso, la prosecuzione dei servizi già affidati fino alla conclusione delle lezioni o degli esami.*
5. *Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il provvedimento di revoca o di dichiarazione di decadenza dell'accreditamento comporta la cancellazione dal registro dei soggetti accreditati e il venir meno degli affidamenti in essere.*

Art. 15

Modalità di affidamento dei servizi ai soggetti accreditati

1. *L'erogazione dei servizi da parte delle strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e da parte delle istituzioni scolastiche e formative è effettuata secondo le seguenti modalità:*
 - a) *mediante l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 2;*

b) mediante l'affidamento diretto dei servizi, secondo modalità non discriminatorie, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e accreditati per l'erogazione della specifica tipologia e forma d'intervento richiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

2. Nel caso di affidamento del servizio secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera a), si procede mediante adeguata procedura effettuata nel rispetto di quanto segue:

- a) ai soggetti accreditati per l'erogazione della specifica tipologia e forma d'intervento richiesta deve essere inviato apposito capitolato speciale che contiene in particolare gli elementi indicati dal comma 4;
- b) per la presentazione dell'offerta il soggetto accreditato deve utilizzare esclusivamente apposita busta, fornita dall'amministrazione che procede all'affidamento, trasmessa unitamente alla richiesta di offerta, sulla quale sono indicati il giorno di scadenza e gli elementi per l'individuazione dell'oggetto a cui la procedura comparativa si riferisce;
- c) alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, le buste contenenti le offerte sono aperte alla presenza del responsabile dell'amministrazione che procede all'affidamento, coadiuvato da due collaboratori che appongono, su ogni foglio dei documenti trasmessi, il timbro dell'amministrazione stessa, la data di apertura, la loro firma e provvedono alla stesura di apposito verbale;
- d) dopo l'apertura delle buste, per la scelta di uno o più contraenti, si procede alla valutazione delle offerte mediante un esame comparativo delle stesse. La valutazione delle offerte avviene prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel capitolato e attenendosi in particolare al criterio che l'incidenza del prezzo offerto rispetto al punteggio totale attribuibile non può superare il trenta per cento e tenendo conto della qualità della prestazione.

3. L'affidamento diretto del servizio secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera b), è consentito:

- a) nei casi in cui è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti;
- b) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, è possibile affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato.

4. Il capitolato speciale deve prevedere in particolare:

- a) la quantità dei servizi;
- b) gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta;
- c) gli elementi che sono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta;
- d) il divieto del subappalto dei servizi affidati, salvo diversa indicazione con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali;
- e) per l'affidamento dei servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettera c), della legge provinciale, le modalità di svolgimento del servizio sul territorio, nonché la dotazione, nell'organigramma delle risorse umane, di uno staff tecnico-scientifico con esperienza almeno biennale nel settore d'intervento a favore degli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive;
- f) per l'affidamento dei servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettera d), della legge provinciale, le modalità di svolgimento del servizio sul territorio; il soggetto affidatario deve avere la disponibilità di un'adeguata struttura organizzativa in provincia di Trento e in particolare la disponibilità di locali e attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività, eventualmente anche attraverso la costituzione di rapporti di collaborazione con ulteriori soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; tale elemento deve essere posseduto prima dell'inizio dell'anno scolastico;
- g) l'adozione da parte del soggetto affidatario di procedure di controllo, verifica e valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sia con riferimento alle singole azioni promosse sia con riguardo agli obiettivi definiti dalla programmazione e alle strategie adottate;
- h) l'obbligo, da parte del soggetto affidatario, di impiegare personale che, qualora operi direttamente con gli studenti con BES:

- 1) sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore pertinente al servizio affidato, o un diploma di educatore professionale, o di operatore socio-educativo, o di assistente sociale, o laurea nelle aree dell'educazione, psicologica e pedagogica, o specializzazione polivalente per l'insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità), o titoli equipollenti;
 - 2) non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e di violenza sessuale;
- i) l'obbligo, da parte del soggetto affidatario, di impiegare personale che, qualora operi direttamente interventi con gli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive, sia in possesso di:
- 1) una attestazione comprovante la conoscenza della lingua dei segni italiana o del linguaggio Braille e tiflodidattica a seconda della tipologia della disabilità;
 - 2) una documentazione comprovante un percorso formativo successivo al diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per almeno duecento ore, inerente la metodologia della progettazione pedagogica;
- j) se all'affidamento dei servizi procedono le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, l'individuazione dei casi e delle modalità con cui il soggetto affidatario provvede ad erogare il servizio alle istituzioni scolastiche e formative individuate dalla struttura stessa, in particolare per l'attuazione delle finalità previste dagli articoli 5 e 7.
5. Le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione possono comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:
- a) il coinvolgimento del volontariato;
 - b) la predisposizione di programmi d'intervento individuali, concordati con gli utenti;
 - c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
 - d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto degli utenti.

Art. 16

Adempimenti conseguenti all'affidamento dei servizi

1. Le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e le istituzioni scolastiche e formative sono tenute a verificare l'assolvimento, da parte del soggetto affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento sono altresì tenute, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.
2. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente.

Capo V
Disposizioni finali, transitorie e abrogazione

Art. 17

Disposizioni per le istituzioni scolastiche e formative paritarie

1. *Le istituzioni scolastiche e formative paritarie perseguono le finalità di integrazione e inclusione a favore degli studenti con BES previste da questo regolamento. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative paritarie realizzano gli interventi e le misure individuate dall'articolo 4, comma 2, provvedendo in particolare alla definizione di un PEI o di un PEP, secondo quanto disposto da questo regolamento.*
2. *Le istituzioni scolastiche e formative paritarie possono fruire dei contributi per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con BES secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione degli articoli 36 e 76 della legge provinciale.*

Art. 18

Disposizioni finali

1. *La Provincia, le istituzioni scolastiche e formative anche paritarie e le scuole dell'infanzia anche equiparate garantiscono agli studenti con BES, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, la continuità del processo educativo assicurando in particolare la reciproca informativa.*
2. *Ai fini della valutazione degli studenti con BES che frequentano un percorso di istruzione o formazione trova applicazione quanto stabilito dal regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge provinciale e, fino a tale data, quanto disposto dalla normativa vigente.*
3. *Al fine di assicurare la precocità degli interventi, il capitolato speciale per l'affidamento dei servizi indicati dall'articolo 74, comma 2, lettera c), della legge provinciale, può prevedere anche la prestazione di servizi volti al sostegno dei processi di integrazione attivati dalle scuole dell'infanzia provinciale ed equiparate a favore dei bambini che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive o uditive, nel rispetto della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) in particolare per quanto riguarda la quantificazione e il riconoscimento della spesa.*

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. *Fino alla data di decorrenza del riconoscimento della parità ai centri di formazione professionale, convenzionati ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), le iniziative di integrazione e inclusione degli studenti con BES nei centri stessi continuano ad essere regolate dalle rispettive convenzioni in atto alla data di entrata in vigore di questo regolamento; ove necessario la Provincia promuove l'adeguamento delle convenzioni a quanto previsto da questo regolamento per le istituzioni scolastiche e formative provinciali, in quanto compatibile.*
2. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale istituisce il registro dei soggetti accreditati. In relazione a quanto previsto dall'articolo 74, comma 2 bis, secondo periodo, della legge provinciale sono iscritti nel registro, in via provvisoria, i soggetti che, alla data di entrata in vigore di questo regolamento, svolgono i servizi di cui all'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale, fermo restando l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accREDITAMENTO, stabiliti dall'articolo 12, entro diciotto mesi dalla data di istituzione del registro stesso; scaduto il termine la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione*

professionale verifica l'avvenuto adeguamento e in caso di accertamento positivo dispone l'iscrizione definitiva nel registro dei soggetti accreditati.

3. In prima applicazione di questo regolamento, al fine di garantire la continuità e la regolare erogazione delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento, le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e le istituzioni scolastiche e formative possono affidare i servizi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), nel caso in cui le procedure e gli adempimenti richiesti per l'accreditamento, anche provvisorio, e per l'affidamento dei servizi non si perfezionino in tempo utile per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2008-2009.

Art. 20

Abrogazione

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato l'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15.

DPP. 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

(D.Lg. 196/2003 artt. 20-21 - codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Decreto autorizza – con le modalità espresse - le Istituzioni scolastiche e formative attive sul territorio della Provincia alla trasmissione dei dati sullo stato di salute e sull'etnia nell'ambito dei servizi di sostegno e di integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli stranieri.

Il trattamento è effettuato in particolare al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con bisogni educativi speciali e a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella scuola, in attuazione di quanto previsto dagli art. 74 e 75 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 – Legge sulla scuola trentina.

Gli educatori di questa amministrazione che operano nell'ambito dell'erogazione dei servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali, in riferimento alla propria attività, possono venire a conoscenza in ragione del carattere fiduciario della professione svolta, di dati sensibili e giudiziari degli studenti e dei loro famigliari. Tali dati verranno trattati nel rispetto del segreto professionale al quale gli operatori stessi sono tenuti ad attenersi....

Per un approfondimento sul tema "Privacy" si può fare riferimento al vademecum pubblicato nel giugno 2010 dal Garante per la Privacy, denominato "La privacy tra i banchi di scuola", che sostanzialmente raccoglie in un unico e agevole testo orientamenti espressi già in precedenza dalla stessa Autorità.

Per quanto riguarda però le famiglie di alunni con disabilità, il documento ne rafforza i diritti, in particolare per quanto concerne l'ottenimento di copie del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e la non pubblicazione sui tabelloni di dati discriminatori.

Cfr.: <http://www.garanteprivacy.it>

DPP. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (LP. 7 agosto 2006, n. 5 – artt. 59 e 60, comma 1).

Nell'articolo 12 di questo Decreto si trovano le indicazioni per la valutazione dello studente con bisogni educativi speciali.

Art. 12

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), deve tener conto della necessaria coerenza con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del Consiglio di classe da figure di supporto, nonché delle particolarità relative all'esonero da una o entrambe le lingue straniere.

2. La valutazione degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, è effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri educativo - didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene la valutazione delle sole discipline previste dal PEI.

3. La valutazione degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

4. La valutazione degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, è effettuata sulla base del PEP e delle specifiche azioni in esso definite.

La valutazione degli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola dovute a gravi malattie o a infortuni, tiene conto di quanto previsto dall'articolo 74, comma 3 bis, della legge provinciale sulla scuola, e in particolare della necessaria coerenza con il progetto personalizzato d'assistenza e tutoraggio.

Deliberazione n. 1122 del 9 giugno 2006 della Giunta della Provincia autonoma di Trento

Individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica (LP. 10 settembre 2003, n. 8 art. 4, comma 4).

Va sottolineata l'indicazione di un necessario coinvolgimento dello specialista che esegue l'accertamento nella vita sociale e scolastica dell'alunno in accordo quindi con la famiglia e in collegamento con la scuola.

APPUNTI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.

APPUNTI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

GLOSSARIO

- A.P.S.S. Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
- B.E.S. Bisogni Educativi Speciali
- C.M. Circolare Ministeriale
- D.F. Diagnosi Funzionale
- D.L. Decreto Legge
- D.Lg. Decreto Legislativo
- D.M. Decreto Ministeriale
- D.P.C.M. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
- D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
- D.P.P. Decreto Presidente della Provincia
- D.S.A. Disturbo Specifico di Apprendimento
- D.S.M. Diagnostic and Statistical Manual
- G.L.I.P. Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
- I.C.D. 10 International Classification of Diseases
- I.C.F. Classificazione Internazionale della Funzionalità (*International Classification of Functioning*)
- L. Legge
- O.M. Ordinanza Ministeriale
- P.D.F. Profilo Dinamico Funzionale
- P.E.I. Piano Educativo Individualizzato
- P.E.P. Progetto Educativo Personalizzato